

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2084 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2020****che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 concernente la verifica dei dati e l'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 2, e l'articolo 15, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la coerenza tra la verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e la verifica dei dati a livello di attività rilevati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione ⁽²⁾, nonché per sfruttare le sinergie, è opportuno includere nel quadro giuridico stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ⁽³⁾ regole per la verifica delle comunicazioni concernenti il livello di attività annuale di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842.
- (2) Le norme armonizzate come la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra da utilizzare ai fini dell'accREDITAMENTO o di altre forme di riconoscimento, sono riesaminate periodicamente. È opportuno apportare una serie di modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per allinearle alle modifiche apportate alle norme applicabili e rafforzare le prescrizioni relative alle procedure dei verificatori e al funzionamento del sistema di gestione del verificatore.
- (3) È importante chiarire che la presunzione di conformità di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 non esonera il verificatore dall'applicazione delle prescrizioni specifiche del programma di cui a tale regolamento e che la stessa presunzione non si applica a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 laddove è importante preservare gli obiettivi e i principi di cui all'allegato V della direttiva 2003/87/CE.
- (4) A norma del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ⁽⁴⁾ e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il gestore di un impianto che chiede l'assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE è tenuto a includere le disposizioni di monitoraggio pertinenti in un piano della metodologia di monitoraggio. Pertanto, non occorre più prevedere la verifica degli elementi pertinenti per questo tipo di assegnazione a titolo gratuito nell'ambito di applicazione della verifica del piano di monitoraggio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
- (5) Per garantire che la valutazione della verifica possa essere effettuata in modo efficiente e tempestivo, è opportuno modificare le regole relative all'accesso dell'autorità competente alla documentazione interna di verifica.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

- (6) Per promuovere ulteriormente l'armonizzazione in seno all'Unione e migliorare l'efficacia del sistema di accreditamento, è importante apportare chiarimenti in merito all'ammissibilità dei verificatori che chiedono l'accREDITAMENTO a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
- (7) Successivamente alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 sono stati rilevati errori di diverso tipo che è opportuno rettificare. In particolare, in tutto il testo, è stato omesso il numero del regolamento delegato (UE) 2019/331 che deve invece figurare.
- (8) Circostanze di forza maggiore che sfuggono al controllo del gestore o dell'operatore aereo possono impedire al verificatore di effettuare visite fisiche dei siti a norma dell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. In questi casi è opportuno consentire ai verificatori di effettuare visite «virtuali» dei siti purché siano rispettate condizioni specifiche.
- (9) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
- (10) È opportuno che le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 si applichino alla verifica delle emissioni dei gas a effetto serra, dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e dei dati relativi all'assegnazione per il quarto periodo di scambio. L'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbe pertanto essere posticipata al 1° gennaio 2021.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla verifica, effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2019, delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell'assegnazione gratuita agli impianti, a norma dell'articolo 10 *bis* di tale direttiva.»

- 2) l'articolo 3 è così modificato:

- a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) “verificatore”: una persona giuridica che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento ed è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento, oppure una persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell'emissione di una dichiarazione di verifica;»

- b) è inserito il seguente punto 6 *bis*:

«6 *bis*) “comunicazione annuale concernente il livello di attività”: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1842 della Commissione (*);»

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).»;

c) il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7) “comunicazione del gestore o dell'operatore aereo”: la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l'operatore aereo deve presentare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la comunicazione delle tonnellate-chilometro che l'operatore aereo deve presentare al fine di richiedere l'assegnazione delle quote ai sensi degli articoli 3 *sexies* e 3 *septies* della medesima direttiva; la comunicazione dei dati di riferimento presentata dal gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento;»;

d) al punto 13, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ai fini della verifica della comunicazione dei dati di riferimento presentata da un gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/331, della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, o della comunicazione annuale concernente il livello di attività, qualsiasi atto compiuto o omesso dall'operatore in violazione degli obblighi contemplati nel piano della metodologia di monitoraggio;»;

e) è aggiunto il seguente punto 30:

«30) “periodo di comunicazione del livello di attività”: il periodo applicabile precedente alla presentazione della comunicazione annuale concernente il livello di attività a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842.»;

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Presunzione di conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate — quali definite all'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 — o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, ad eccezione degli articoli 7, paragrafi 1 e 4, 22, 27, paragrafo 1, 28, 31 e 32 del presente regolamento, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali prescrizioni.»;

4) all'articolo 6, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Una comunicazione delle emissioni, dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o una comunicazione annuale concernente il livello di attività che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.»;

5) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è completa e soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 a seconda dei casi;»;

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il gestore ha agito in conformità alle disposizioni previste dal piano della metodologia di monitoraggio a norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/331 approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti o della comunicazione annuale concernente il livello di attività;»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora rilevi che un gestore o un operatore aereo non ottempera al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o che un gestore non ottempera al regolamento delegato (UE) 2019/331 o al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il relativo piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio in questione, a seconda dei casi, è stato approvato dall'autorità competente.»;

- 6) l'articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
- a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
 - «h) la comunicazione annuale delle emissioni, la comunicazione delle tonnellate-chilometro, la comunicazione dei dati di riferimento, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o la comunicazione annuale concernente il livello di attività del gestore o dell'operatore aereo, a seconda dei casi;»;
 - b) è inserita la seguente lettera k bis):
 - «k bis) qualora il piano della metodologia di monitoraggio abbia subito modifiche, l'elenco di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/331;»;
 - c) è inserita la seguente lettera l bis):
 - «l bis) ove applicabile, informazioni sul modo in cui il gestore ha corretto le non conformità o ha dato seguito alle raccomandazioni di miglioramenti riportate nella dichiarazione di verifica riguardante una comunicazione concernente il livello di attività annuale dell'anno precedente o una comunicazione dei dati di riferimento pertinente;»;
 - d) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
 - «n) tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche apportate al piano di monitoraggio o al piano della metodologia di monitoraggio, o se del caso, le correzioni dei dati comunicati;»;
- 7) l'articolo 11, paragrafo 4, è così modificato:
- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) se sono intervenute modifiche al piano di monitoraggio durante il periodo di comunicazione;»;
 - b) è inserita la seguente lettera b bis):
 - «b bis) se sono intervenute modifiche al piano della metodologia di monitoraggio durante il periodo di riferimento o durante il periodo di comunicazione del livello di attività, a seconda dei casi;»;
 - c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
 - «d) ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b bis) sono state notificate all'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o se sono state approvate dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento.»;
- 8) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia del campionamento dei dati per i punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo, i dati aggregati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella comunicazione delle tonnellate-chilometro dell'operatore aereo o i dati aggregati utili ai fini dell'assegnazione a titolo gratuito riportati nella comunicazione dei dati di riferimento, nella comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o nella comunicazione annuale concernente il livello di attività.»;
- 9) l'articolo 16, paragrafo 2, è così modificato:
- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - «b) allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti del gestore, i limiti dell'impianto e dei suoi sottoimpianti;»;
 - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni, la comunicazione dei dati di riferimento, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o la comunicazione annuale concernente il livello di attività di un gestore, la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione descritti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi;»;
 - c) è inserita la seguente lettera f bis):
 - «f bis) ai fini della verifica di una comunicazione annuale concernente il livello di attività, l'accuratezza dei parametri di cui agli articoli 16, paragrafo 5, 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331 nonché dei dati richiesti a norma dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842;»;

10) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Allo scopo di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore controlla se la metodologia di rilevamento e monitoraggio dei dati definita nel piano della metodologia di monitoraggio è applicata correttamente, e in particolare:»;

ii) sono aggiunte le seguenti lettere da e) a h):

«e) se il consumo di energia è stato correttamente attribuito a ciascun sottoimpianto, se del caso;

f) se il valore dei parametri elencati agli articoli 16, paragrafo 5, 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331 si basi su una corretta applicazione di tale regolamento;

g) ai fini della verifica della relazione annuale sul livello di attività e della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti, la data di inizio del normale funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

h) ai fini della verifica di una relazione annuale sul livello di attività, se i parametri di cui all'allegato IV, punti da 2.3 a 2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/331, a seconda dell'impianto, sono stati monitorati e comunicati correttamente conformemente al piano della metodologia di monitoraggio.»;

b) il paragrafo 5 è soppresso;

11) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di lacune nelle comunicazioni dei dati di riferimento, in quelle concernenti i dati relativi ai nuovi entranti o quelle annuali concernenti il livello di attività, il verificatore controlla che il piano della metodologia di monitoraggio preveda metodi per porre rimedio a tali lacune conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331, che tali metodi siano adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.

Qualora il piano della metodologia di monitoraggio non preveda un metodo applicabile alle lacune nei dati, il verificatore controlla che l'approccio utilizzato dal gestore per completare i dati mancanti sia basato su prove ragionevoli e garantisce che i dati richiesti dall'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331 o dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 non siano sottostimati né sovrastimati.

12) all'articolo 21, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Al fine di verificare la comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti da parte del gestore, il verificatore ricorre anche ad una visita in sito per valutare i limiti dell'impianto e dei suoi sottoimpianti nonché la completezza dei flussi di fonti, delle fonti di emissioni e dei collegamenti tecnici.

5. Per verificare la comunicazione delle emissioni, la comunicazione dei dati di riferimento o quella dei dati relativi ai nuovi entranti o ancora la comunicazione annuale concernente il livello di attività dell'operatore, il verificatore decide, in base all'analisi dei rischi, se siano necessarie visite in ulteriori siti, anche quando parti significative delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo sono svolte in altri siti, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.»;

13) l'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, nel corso della verifica, rilevi inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, a seconda dei casi, il verificatore ne informa tempestivamente il gestore o l'operatore aereo e chiede che vengano effettuate le correzioni opportune.»;

ii) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora rilevi un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il gestore o l'operatore aereo ne dà comunicazione all'autorità competente e corregge l'inosservanza in modo opportuno e senza indebito ritardo.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il verificatore documenta e segnala come risolte, nella documentazione interna di verifica, tutte le inesattezze, non conformità o inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 che sono state corrette dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.»;

c) al paragrafo 3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il gestore o l'operatore aereo non corregga le inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, a norma del paragrafo 1, prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo valuta se l'inosservanza non corretta ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta un'inesattezza rilevante.».

14) all'articolo 23, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, delle comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti e le comunicazioni annuali sul livello di attività, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del valore totale comunicato di quanto segue:»;

15) all'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Su richiesta, il verificatore consente all'autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica o a altre informazioni pertinenti per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa. L'autorità competente può fissare un termine entro il quale il verificatore deve fornire l'accesso a tale documentazione.»;

16) l'articolo 27 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo per ciascuna comunicazione delle emissioni, delle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti sottoposta a verifica.»;

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) è inserita la lettera h *bis*) seguente:

«h *bis*) se riguarda la verifica della relazione annuale sul livello di attività, i dati annuali verificati aggregati per ogni anno del periodo di comunicazione del livello di attività per ciascun sottoimpianto per il rispettivo livello annuale di attività;»;

ii) il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) il periodo di comunicazione, il periodo di riferimento o il periodo di comunicazione del livello di attività soggetti a verifica;»;

iii) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) eventuali inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 emerse nel corso della verifica;»;

iv) la lettera r) è soppressa;

v) sono inseriti i punti seguenti:

«r *bis*) se il verificatore ha rilevato modifiche rilevanti dei parametri elencati agli articoli 16, paragrafo 5, 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331 o modifiche dell'efficienza energetica a norma dell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, una descrizione di tali modifiche e le relative osservazioni;»;

«rter) se del caso, conferma che è stata verificata la data di inizio del funzionamento normale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331;»;

c) il paragrafo 4 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nella dichiarazione di verifica il verificatore descrive inesattezze, non conformità e inosservanze del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al gestore o all'operatore aereo, nonché all'autorità competente, di comprendere quanto segue»;

ii) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'entità e la natura dell'inesattezza, della non conformità o dell'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842»;

iii) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) a quale articolo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 è riconducibile l'inosservanza.»;

17) all'articolo 29 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1bis. Ai fini della verifica della comunicazione annuale sul livello di attività, il verificatore valuta se il gestore ha corretto le non conformità indicate nella dichiarazione di verifica relativa alla corrispondente comunicazione dei dati di riferimento, alla comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti o alla comunicazione annuale sul livello di attività del precedente periodo di riferimento.

Qualora il gestore non abbia rettificato queste non conformità, il verificatore appura se l'omissione aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.

Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal gestore.»;

18) all'articolo 30, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il monitoraggio e la comunicazione dei dati per le comunicazioni sui dati di riferimento, le comunicazioni sui dati relativi ai nuovi entranti e le comunicazioni annuali sul livello di attività.»;

19) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) quando il verificatore verifica per la prima volta una comunicazione sulle emissioni o una comunicazione annuale sul livello di attività del gestore;

b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore, se il verificatore non ha effettuato visite in sito nei due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al periodo di comunicazione in corso»;

ii) è inserita la seguente lettera b bis):

«b bis) ai fini della verifica della comunicazione annuale sul livello di attività del gestore, se un verificatore non ha effettuato una visita in loco durante la verifica di una comunicazione annuale sul livello di attività o di una comunicazione dei dati di riferimento nei due periodi di comunicazione sul livello di attività immediatamente precedenti l'attuale periodo di comunicazione concernente il livello di attività»;

iii) è inserita la seguente lettera c bis):

«cbis) se, durante il periodo di comunicazione del livello di attività, sono state apportate modifiche significative all'impianto o ai suoi sottoimpianti che richiedono modifiche significative del piano della metodologia di monitoraggio, comprese le modifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/331»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le lettere c) e c bis) del paragrafo 3 non sono applicabili qualora le modifiche apportate durante il periodo di comunicazione abbiano interessato soltanto il valore standard, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, lettera h), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e all'articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/331.»;

20) l'articolo 32 è così modificato:

a) al punto 1), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«la verifica di una relazione sulle emissioni di un gestore riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e»;

b) al punto 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«la verifica di una relazione sulle emissioni di un gestore riguarda un impianto di categoria A ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o un impianto di categoria B ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento di esecuzione, e»;

c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) la verifica di una relazione sulle emissioni di un operatore riguarda un impianto a basse emissioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le lettere da a) a c) del punto 2 sono applicabili.»;

d) sono inseriti i seguenti punti 3 bis), 3 ter) e 3 quater):

«3bis) la verifica della comunicazione annuale del gestore sul livello di attività riguarda un impianto di cui ai punti 1, 2 o 3, in cui:

a) l'impianto non ha altri sottoimpianti oltre il sottoimpianto cui si applica un parametro di riferimento di prodotto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331; e

b) i dati di produzione pertinenti per il parametro di riferimento di prodotto sono stati valutati nell'ambito di un audit a fini di contabilità finanziaria e l'operatore ne fornisce le prove;

3ter) la verifica della comunicazione annuale sul livello di attività del gestore riguarda un impianto di cui ai punti 1, 2 o 3, in cui:

a) l'impianto ha al massimo due sottoimpianti;

b) il secondo sottoimpianto contribuisce per meno del 5 % all'assegnazione finale totale di quote dell'impianto; e

c) il responsabile della verifica dispone di dati sufficienti per valutare la suddivisione dei sottoimpianti, se del caso;

3quater) la verifica della comunicazione annuale concernente il livello di attività di un gestore riguarda un impianto di cui ai punti 1, 2 o 3, in cui:

a) l'impianto è dotato unicamente di sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore o di sottoimpianti per il teleriscaldamento; e

b) il verificatore dispone di dati sufficienti per valutare la suddivisione dei sottoimpianti, se del caso»;

e) il punto 4 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«la verifica della comunicazione delle emissioni o della comunicazione annuale del livello di attività del gestore riguarda un impianto situato in un sito senza personale e»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) i misuratori sono già stati ispezionati in sito dall'operatore o da un laboratorio a norma dell'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il gestore fornisce un documento firmato o prove fotografiche recanti indicazione della data comprovanti che nell'impianto non sono state operate modifiche operative o di misurazione successivamente all'ispezione in questione»;

f) il punto 5 è così modificato:

a) il primo paragrafo è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«la verifica della comunicazione delle emissioni o della comunicazione annuale del livello di attività del gestore riguarda un impianto situato in un sito remoto o inaccessibile, in particolare un impianto in mare aperto, e»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i misuratori sono già stati ispezionati in sito dall'operatore o da un laboratorio a norma dell'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il gestore fornisce un documento firmato o prove fotografiche recanti indicazione della data comprovanti che nell'impianto non sono state operate modifiche operative o di misurazione successivamente all'ispezione in questione.»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il punto 3 bis), lettera b), si applica se il sottoimpianto che contribuisce per almeno il 95 % all'assegnazione finale totale di quote dell'impianto di cui al punto 3 ter), lettera b), è un sottoimpianto cui si applica un parametro di riferimento di prodotto a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331.»;

21) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 34 bis

Visite in loco virtuali

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, qualora circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell'operatore aereo, impediscano al verificatore di effettuare una visita fisica in loco e qualora tali circostanze, dopo aver compiuto tutti gli sforzi ragionevoli, non possano essere superate, il verificatore può decidere, previa approvazione dell'autorità competente a norma del paragrafo 3 del presente articolo, di effettuare una visita in loco virtuale.

Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non contenga inesattezze rilevanti. Una visita fisica al sito dell'impianto o presso l'operatore aereo è effettuata senza indebito ritardo.

La decisione di effettuare una visita in loco virtuale si basa sull'esito dell'analisi del rischio e una volta che le condizioni per effettuare una visita virtuale sono soddisfatte. Il verificatore ne informa senza indugio il gestore o l'operatore aereo.

2. Il gestore o l'operatore aereo presenta all'autorità competente una richiesta affinché essa approvi la decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale in loco. La domanda comprende i seguenti elementi:

- a) la prova che non è possibile effettuare una visita fisica in loco a causa di circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell'operatore aereo;
- b) informazioni sulle modalità di svolgimento della visita virtuale in loco;
- c) le informazioni sull'esito dell'analisi dei rischi effettuata dal verificatore;
- d) prova delle misure adottate dal verificatore destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per ottenere la garanzia che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non contenga inesattezze rilevanti.

3. Sulla base della domanda presentata dal gestore o dall'operatore aereo interessato, l'autorità competente decide se approvare la decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale in loco, prendendo in considerazione gli elementi di cui al paragrafo 2.

4. In deroga al paragrafo 3, qualora un gran numero di impianti o operatori aerei sia interessato da analoghe circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell'operatore aereo e sia necessario intervenire immediatamente per motivi sanitari nazionali imposti dalla legge, l'autorità competente può autorizzare i verificatori a effettuare visite virtuali in loco senza la previa approvazione individuale di cui al paragrafo 3, a condizione che:

- a) l'autorità competente abbia stabilito che sussistono gravi circostanze eccezionali e imprevedibili, al di fuori del controllo del gestore o dell'operatore aereo, e che è necessario un intervento immediato per motivi sanitari nazionali imposti dalla legge;
- b) il gestore o operatore aereo informi l'autorità competente in merito alla decisione del verificatore di effettuare una visita virtuale in loco, prendendo in considerazione gli elementi di cui al paragrafo 2.

L'autorità competente, nella valutazione della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità della lettera b), esamina le informazioni fornite e informa l'organismo nazionale di accreditamento in merito all'esito della valutazione.»;

22) all'articolo 37, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora il verificatore esegua la verifica di comunicazioni dei dati di riferimento, comunicazioni dei dati relativi ai nuovi entranti o comunicazioni annuali sul livello di attività, la squadra di verifica comprende perlomeno una persona dotata della competenza e delle conoscenze tecniche necessarie per valutare gli aspetti tecnici specifici connessi alla raccolta, al monitoraggio e alla comunicazione dei dati pertinenti ai fini dell'assegnazione gratuita.»;

23) all'articolo 38, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) 2019/331 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 qualora si occupi della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili, nonché gli orientamenti e la legislazione in merito emanati dallo Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica.»;

24) l'articolo 41 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Nel definire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività elencate nell'allegato II del presente regolamento conformemente alla norma armonizzata di cui al medesimo allegato.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell'attuazione, nel miglioramento e nella revisione delle procedure e dei processi di cui al paragrafo 1, il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione nel rispetto della norma armonizzata di cui all'allegato II. Il sistema di gestione si incentra quanto meno su:

- a) politiche e responsabilità;
- b) esame della gestione;
- c) audit interni;
- d) azioni correttive;
- e) azioni volte ad affrontare i rischi e le opportunità e ad adottare misure preventive;
- f) controllo dei documenti informativi.»;

25) all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il verificatore tiene e gestisce registri, anche sulla competenza e sull'imparzialità del personale, atti a dimostrare l'osservanza del presente regolamento.»;

26) l'articolo 43 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Ai fini del presente regolamento si applicano gli obblighi pertinenti relativi alla struttura e all'organizzazione del verificatore stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.»;

- b) al paragrafo 3, primo comma, è aggiunta la seguente frase:
- «A tal fine, il verificatore monitora i rischi per l'imparzialità e adotta le misure appropriate per affrontarli.»;
- c) il paragrafo 5 è così modificato:
- a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «Il verificatore non affida all'esterno la conclusione dell'accordo tra il gestore o l'operatore aereo e il verificatore, il riesame indipendente né la dichiarazione di verifica.»;
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Tuttavia, l'assunzione di persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma qualora il verificatore, nell'effettuare tale assunzione, si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica effettuate dal personale assunto. Quando assume persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica, il verificatore esige da tali persone la firma di un accordo scritto in merito alla loro conformità alle procedure del verificatore e all'assenza di conflitti di interesse nello svolgimento di tali attività di verifica.»;
- d) è inserito il seguente paragrafo 6 bis:
- «6 bis. «Qualora effettui la verifica dello stesso gestore o operatore aereo dell'anno precedente, il verificatore tiene conto dei rischi in materia di imparzialità e adotta misure per ridurli.»;
- e) È aggiunto il seguente paragrafo 8:
- «8. Se l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS svolge per cinque anni consecutivi le verifiche annuali per un determinato impianto, successivamente si astiene dal fornire servizi di verifica al medesimo impianto per tre anni consecutivi. Il periodo massimo di cinque anni comprende le verifiche delle emissioni o dei dati sulle assegnazioni effettuate nell'ambito dell'EU ETS per l'impianto a partire dal 1° gennaio 2021.»;
- 27) all'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Ai fini della verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o del livello di attività annuale, il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore deve inoltre essere accreditato per il gruppo di attività n. 98 di cui all'allegato I.»;
- 28) all'articolo 46, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
- «Qualsiasi persona giuridica istituita a norma del diritto nazionale di uno Stato membro può presentare una domanda di accreditamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 e delle disposizioni del presente capo.»;
- 29) all'articolo 59, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) 2019/331 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nel caso in cui i valutatori valutino la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili;»;
- 30) all'articolo 60, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
- «a) conosce la direttiva 2003/87/CE, il regolamento d'esecuzione (UE) 2018/2066, il regolamento delegato (UE) 2019/331 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 nel caso in cui l'esperto tecnico valuti la competenza e le prestazioni del verificatore per l'ambito n. 98 di cui all'allegato I del presente regolamento, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli altri atti legislativi in materia e gli orientamenti applicabili;»;
- 31) all'articolo 77, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei la cui comunicazione delle emissioni, delle tonnellate-chilometro, dei dati di riferimento, dei dati relativi ai nuovi entranti o dei livelli annuali di attività è oggetto di verifica;»;
- 32) L'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 è così rettificato:

- 1) l'articolo 3 è così rettificato:
 - a) al punto 11, «.../...» è sostituito da «2019/331»;
 - b) al punto 28, «.../...» è sostituito da «2019/331»;
 - c) al punto 29, «.../...» è sostituito da «2019/331»;
- 2) l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, è modificato come segue:
 - a) nella prima frase, «.../...» è sostituito da «2019/331»;
 - b) nella seconda frase, «.../...» è sostituito da «2019/331»;
- 3) all'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, «.../...» è sostituito da «2019/331».
- 4) all'articolo 10, il paragrafo 1 è così rettificato:
 - a) alla lettera e), «.../...» è sostituito da «2019/331»;
 - b) alla lettera f), «.../...» è sostituito da «2019/331»;
 - c) il punto l è sostituito dal seguente:
 - d) ove applicabile, le comunicazioni di cui all'articolo 69, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;
- 5) all'articolo 17, il paragrafo 3 è così rettificato:
 - a) alla lettera a), «.../...» è sostituito da «2019/331»;
 - b) alla lettera c), «.../...» è sostituito da «2019/331»;
- 6) all'articolo 17, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il CO₂ trasferito sia sottratto a norma dell'articolo 49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, o l'N₂O trasferito non sia contabilizzato a norma dell'articolo 50 di tale regolamento, e la misurazione del CO₂ o del N₂O trasferito avvenga sia nell'impianto cedente sia nell'impianto destinatario, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati nei due impianti siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione e che nelle comunicazioni sulle emissioni di entrambi gli impianti sia stata utilizzata la media aritmetica corretta dei valori misurati.»;
- 7) all'articolo 19, paragrafo 3, «.../...» è sostituito da «2019/331»;
- 8) all'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), «.../...» è sostituito da «2019/331»;
- 9) all'articolo 27, il paragrafo 3 è così rettificato:
 - a) alla lettera f), «.../...» è sostituito da «2019/331»;
 - b) alla lettera q), «.../...» è sostituito da «2019/331»;
- 10) alla lettera e) dell'articolo 28, «.../...» è sostituito da «2019/331»;
- 11) alla lettera c) dell'articolo 30, paragrafo 1, «.../...» è sostituito da «2019/331»;
- 12) all'articolo 58, paragrafo 2, terzo comma, «.../...» è sostituito da «2019/331»;
- 13) all'articolo 69, paragrafo 1, «.../...» è sostituito da «2019/331».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato II, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

- «g) una procedura o un processo per garantire che il verificatore si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica svolte dalle persone assunte;
 - h) processi atti a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, tra cui:
 - i) processi per l'esame del sistema di gestione almeno una volta all'anno, con un intervallo tra un esame e l'altro non superiore a 15 mesi;
 - ii) processi per lo svolgimento di audit interni almeno una volta all'anno, con un intervallo tra un audit interno e l'altro non superiore a 15 mesi;
 - iii) processi per l'individuazione e la gestione delle non conformità nelle attività del verificatore e l'adozione di misure correttive per ovviare a tali non conformità;
 - iv) processi per l'individuazione dei rischi e delle opportunità nelle attività del verificatore e per l'adozione di misure preventive per attenuare tali rischi;
 - v) processi per il controllo delle informazioni documentate.».
-